

- Cass. civ., S.U., 19 gennaio 2024, n. 2075, in www.dejure.it
- Cass. civ., S.U., 19 gennaio 2024, n. 2077, in www.dejure.it

Si segnalano le sentenze n. 2075 e n. 2077 del 19 gennaio 2024 con cui la Suprema Corte a Sezioni Unite ha dipanato il contrasto di giurisprudenza che aveva attanagliato la questione della validità della procura speciale alle liti rilasciata per il ricorso per cassazione e della sua utilizzabilità nei giudizi incardinati in vigenza del processo telematico o digitalizzato.

La questione sottesa alla sentenza n. 2075 riguarda, in particolare, la validità della procura speciale per il ricorso per Cassazione rilasciata prima della redazione del ricorso ed in un luogo diverso da quello indicato nell'atto stesso e trova approdo nel seguente principio di diritto: *“in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”*. Dunque, il requisito della specialità della procura non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente (c.d. “collocazione topografica” come declinata nella sentenza n. 36507/2022) o mediante strumenti informatici (“collocazione virtuale”, cioè attraverso l’inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell'atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto).

Giova precisare però che, dal punto di vista temporale, il conferimento non deve essere antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare, né sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

La sentenza n. 2077 affronta la questione della validità di una procura speciale alle liti rilasciata in formato analogico ma utilizzata per un ricorso per cassazione in formato digitale che è stato regolato con il seguente principio di diritto: *“in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”*. Dunque, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte ed autenticata con firma

digitale dal difensore, soddisfa il requisito ex art. 83, terzo comma, c.p.c., della procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

Nella sentenza in rassegna, viene evidenziata l'esigenza di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate: su foglio cartaceo, mediante documento informatico o copia informatica autenticata.

Le Sezioni Unite precisano, inoltre, che *“le ragioni esposte, siccome necessariamente riferite alla normativa applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate al d.m. n. 44 del 2011 dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, entrato in vigore il 14 gennaio 2024, non vengono meno per effetto della disposta abrogazione, a decorrere da tale data, dell'art. 18 del predetto d.m. n. 44, sia perché, con errata correzione pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2024, l'abrogazione è stata limitata ai primi tre comma dell'art. 18 (rimanendo, quindi, ferma la disciplina dettata, segnatamente, dal comma 5), sia perché la norma primaria - ossia, l'art. 83 c.p.c. - dispone espressamente, con specifico riferimento all'ipotesi qui in contestazione della procura conferita su supporto cartaceo che il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”*.

Nelle sentenze citate si osservano alcuni passaggi motivazionali di particolare interesse e rilevanza che meritano di essere offerti al lettore:

- 1) viene fatto, innanzitutto, richiamo ai principi costituzionali contenuti negli artt. 24 e 111 Cost. che, in una comunanza di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione europea, art. 6 CEDU), assicurano al diritto di difesa una "centralità" fondamentale, volta a far sì che possa trovare reale attuazione lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l'effettività della tutela giurisdizionale;
- 2) conseguenza di tale approdo ermeneutico è l'importanza di evitare eccessi di formalismo che possano, *in thesi*, porsi come restrizioni al diritto della parte all'accesso alla giustizia allorquando essi non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali;
- 3) viene sottolineata altresì la *“funzione di grande rilievo sociale”* dell'avvocato che assume una peculiare importanza nell'esercizio della giurisdizione, la quale - come precisato con la sentenza delle medesime Sezioni Unite n. 36507 del 9.12.2022 richiamata nelle recenti decisioni - non può, pertanto, svolgersi *“senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell'operato della classe forense”*.

Da ultimo, nelle sentenze in rassegna trovano conferma la funzione della procura alle liti che risponde, da un lato, all'esigenza di regolazione dei rapporti tra la parte e il difensore e, dall'altro, a quella esterna di garanzia, per le controparti, della riferibilità all'assistito dell'attività svolta dal difensore nonché la distinzione tra l'autenticazione della sottoscrizione e la certificazione dell'autografia richiesta al difensore ex art. 83, comma 3, c.p.c.: la prima è appannaggio di un pubblico ufficiale ex art. 2703, comma 2, c.c. mentre il difensore deve compiere una “*autenticazione minore*” o “*vera di firma*” senza la necessità di attestare che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza e l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.